

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3818

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **ROCCELLA**

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture ricreative pubbliche e private destinate ai minori e istituzione del Garante comunale dell'infanzia vulnerabile

Presentata l'11 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Pistoia, Pavullo, Pisa e Roma: le cronache recenti segnalano un preoccupante aumento del numero di episodi di maltrattamenti perpetrati a danno di minori che si compiono all'interno di strutture pubbliche e private, con particolare riferimento agli asili nido e alle scuole per l'infanzia. Per questo appare ormai improcrastinabile rafforzare i sistemi di controllo a garanzia della sicurezza dei bambini.

L'installazione di un sistema di videosorveglianza interno alle strutture scolastiche infantili, pubbliche e private, è stata al centro del dibattito pubblico nelle ultime settimane, talvolta anche associata a proposte che la reazione emotiva causata da vari fenomeni ha reso eccessivamente invasive. La delicatezza del tema e la fragilità dei bambini in età prescolare rendono necessario valutare l'ipotesi di introdurre

maggiori controlli, nel rispetto dei principi di liceità, di necessità e di proporzionalità — sanciti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e considerati dal Garante per la protezione dei dati personali, di seguito « Garante », quali requisiti indispensabili per installare telecamere — tenendo anche ben presente la tutela della riservatezza dei minori riaffermata dallo stesso Garante nell'ambito di studi e di approfondimenti effettuati nello specifico sulla videosorveglianza negli istituti scolastici.

Se da un lato il Garante ha ritenuto fino ad oggi la videosorveglianza un mezzo troppo invasivo per il perseguimento della sicurezza dei minori nelle scuole, dall'altro risulta necessario considerare che tale mezzo, avvalendosi delle nuove tecnologie a disposizione del settore, potrebbe rappre-

sentare l'unica via perseguibile per un monitoraggio efficace. Lo stesso risultato appare, invece, difficilmente perseguibile effettuando controlli tramite mezzi più tradizionali quali, per esempio, invio di ispettori o controlli da parte del dirigente scolastico.

Inoltre, la presenza degli apparecchi, da utilizzare con la dovuta prudenza e nella misura strettamente necessaria, potrebbe rappresentare un concreto deterrente contro ogni tipo di abuso da parte di coloro che operano quotidianamente in tali strutture o, addirittura, da parte di soggetti esterni, nonché un mezzo di protezione dei soggetti più fragili e vulnerabili – i bambini – e di coloro che svolgono con cura, abnegazione e sacrificio il proprio lavoro all'interno delle scuole.

Con questi intenti, la presente proposta di legge rappresenta un primo tentativo di trovare una mediazione e un equilibrio tra la tutela della riservatezza e della libertà di bambini e lavoratori e le esigenze di monitoraggio, tempestività ed efficacia di intervento in caso di comportamenti anomali o pericolosi ai danni dei minori ospiti delle strutture scolastiche.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 prevede che gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le strutture ricreative pubbliche o private debbano dotarsi di sistemi di videosorveglianza in grado di garantire protezione da minacce interne o esterne. Nel rispetto del requisito di liceità previsto dal Garante, gli istituti pubblici, essendo strutture adibite a funzioni istituzionali, dovranno dotarsi di un'ideale informativa da collocare in modo visibile negli ambienti videosorvegliati, mentre le strutture private dovranno richiedere il consenso ad ogni singolo utente dell'edifi-

cio (o ai genitori in caso di minori). Al fine di rispettare i principi di necessità e di proporzionalità, inoltre, è previsto che gli impianti possano avvalersi soltanto di telecamere a circuito chiuso che garantiscano la non identificabilità dei soggetti sorvegliati. Le immagini potranno essere viste in chiaro soltanto dalle Forze di polizia in caso di apertura di un'indagine. I controlli e il monitoraggio delle immagini, inoltre, saranno effettuati a campione con un sistema informatico di selezione casuale gestito dal Garante.

L'articolo 2 prevede l'istituzione della figura del Garante comunale dell'infanzia vulnerabile. Il Garante comunale – uno o più figure in base al numero di strutture da controllare – è nominato con apposita delibera della giunta comunale, su proposta del sindaco, tra il personale in ruolo presso l'amministrazione stessa e senza la corresponsione di ulteriori indennità o gettoni di presenza. Il Garante comunale, al quale è affidato il compito di controllo a distanza delle immagini in modalità anonima, riceve – tramite il collegamento alla piattaforma informatica – i casi selezionati da sottoporre a controllo nel corso delle 24 ore successive alla comunicazione. Al termine di ciascuna sessione di monitoraggio il Garante comunale redige un verbale da depositare agli atti. Qualora riscontri comportamenti anomali o di dubbia correttezza, procede all'immediata segnalazione alle Forze di polizia e al sindaco.

L'articolo 3 prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per il primo anno e di 500.000 euro per gli anni successivi, per la copertura delle spese di acquisto, installazione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dei comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Videosorveglianza).

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, nonché le strutture ricreative, pubbliche e private, destinate, in via prevalente, all'educazione o allo svolgimento di attività ricreative di minori in età prescolare, di seguito denominati « strutture », devono dotarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di sistemi di videosorveglianza degli ambienti interni ed esterni.

2. I sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 possono avvalersi esclusivamente di telecamere a circuito chiuso conformate per garantire l'anonimità dei soggetti sorvegliati, nel rispetto dei limiti di registrazione e di conservazione, dei principi di liceità e di necessità, stabiliti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del diritto alla riservatezza degli studenti previsto dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

3. Il controllo a distanza delle strutture è effettuato, secondo il metodo a campione, con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge, in accordo con il principio di proporzionalità ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 2.

(Istituzione del Garante comunale dell'infanzia vulnerabile).

1. Ciascun comune, nell'esercizio dei propri poteri di sorveglianza, nomina, con apposita delibera della giunta, su proposta del sindaco, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante comunale dell'in-

fanzia vulnerabile, di seguito denominato « Garante comunale ».

2. Il Garante comunale, composto da una o più unità proporzionalmente al numero delle strutture da sottoporre a controllo, è scelto nell'ambito del personale in ruolo presso l'amministrazione comunale, senza ulteriori indennità o gettoni di presenza, né nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione stessa.

3. A ciascun Garante comunale è affidato il compito di controllo a distanza delle strutture, selezionate e comunicate in tempo reale con sistema telematico di campionatura casuale dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Al fine di limitare l'accesso alle immagini di videosorveglianza, nonché del rispetto del principio di proporzionalità previsto dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante comunale ha accesso alle immagini selezionate, con le modalità di cui al comma 3, durante le 24 ore successive alla trasmissione da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

5. Al termine di ciascuna sessione di controllo, il Garante comunale, qualora siano riscontrate anomalie nel trattamento dei minori, procede alla segnalazione immediata agli organi di polizia competenti territorialmente e al sindaco del comune.

6. L'uso del sistema di videosorveglianza di cui alla presente legge per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è vietato ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per la copertura degli oneri di installazione e di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2016 e di 500.000 euro a decorrere dal 2017.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del

fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0041390